REGOLAMENTO (CEE) N. 208/70 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1970

che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2601/69 prevede in particolare che i contratti che vincolano produttori e trasformatori della Comunità devono avere per oggetto tonnellaggi superiori ai quantitativi medi trasformati da questi ultimi nelle tre campagne precedenti la campagna 1969/1970 ; che a tal fine è opportuno fissare per ciascuna industria che ha iniziato la sua attività al più tardi durante la campagna 1966/1967 una quota di base uguale alla media delle quantità trasformate da tale industria nel periodo di cui sopra ;

considerando che, per le industrie più recenti, il succitato articolo dispone che i contratti devono avere per oggetto tonnellaggi superiori ai quantitativi da determinare in funzione della capacità di trasformazione di dette industrie ; che è pertanto opportuno fissare per ciascuna di tali industrie una quota di base che tenga conto della sua capacità di trasformazione e del tasso medio di utilizzazione delle industrie dello Stato membro di cui trattasi durante il periodo di riferimento di cui sopra ; che, in caso di un aumento della capacità di trasformazione delle industrie, la stesso criterio può essere adottato per la fissazione delle nuove quote ;

considerando che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del predetto regolamento, i contratti di trasformazione devono essere conclusi prima dell'inizio di ciascuna campagna ; che, per garantire la massima efficacia delle azioni fondate su tali contratti, è tuttavia opportuno consentire che le parti aumentino entro un determinato limite e a mezzo di una clausola addizionale le quantità inizialmente iscritte nei contratti ;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime, è opportuno prevedere una classificazione dei prodotti consegnati in esecuzione dei contratti ;

considerando che il funzionamento efficace del sistema dei controlli qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, può essere assicurato se la determinazione del peso e della classe di ciascuna partita consegnata viene effettuata al momento del ricevimento della stessa da parte del trasformatore ; che è inoltre opportuno prevedere al termine delle operazioni di controllo il rilascio di un certificato nel quale siano precisati i dati di cui sopra ;

considerando che, perché sia possibile verificare la fondatezza delle domande di concessione della compensazione finanziaria, è indispensabile precisare le indicazioni minime che devono figurare nelle domande ;

considerando che il controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2601/69 deve permettere di verificare la corrispondenza tra le quantità di prodotti freschi consegnate in esecuzione del contratto e le quantità ottenute dalla loro trasformazione ; che, per verificare tale corrispondenza, è opportuno basare il controllo sulla contabilità di magazzino delle industrie trasformatrici ; che detta contabilità deve pertanto contenere tutte le indicazioni necessarie a tale scopo ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2601/69, per industria si intende un'impresa che gestisce a fini economici e sotto la propria responsabilità una o più fabbriche dotate di impianti per la trasformazione di arance.

Articolo 2

1. Per ciascuna impresa la cui attività di trasformazione d'arance ha avuto inizio al più tardi durante la campagna 1966/1967, i contratti di trasformazione possono avere per oggetto soltanto quantità eccedenti una quota di base uguale alla media

[1] GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

aritmetica delle quantità di arance fresche trasformate dall'impresa di cui trattasi durante le tre campagne 1966/1967, 1967/1968 e 1968/1969.

2. Per ciascuna impresa la cui attività di trasformazione di arance ha avuto inizio dopo la campagna 1966/1967, i contratti di trasformazione possono avere per oggetto soltanto quantità eccedenti una quota di base calcolata applicando alla capacità di trasformazione d'arance di detta impresa, espressa in peso di prodotti freschi, il tasso medio di utilizzazione delle imprese dello Stato membro in causa durante le campagne di cui al paragrafo 1.

Tale tasso medio è calcolato effettuando il rapporto tra le quantità medie di arance fresche trasformate dalle imprese durante le campagne 1966/1967, 1967/1968 e 1968/1969 e la loro capacità di trasformazione durante quest'ultima campagna.

3. Qualora la capacità di trasformazione d'arance di un'impresa aumenti in seguito all'applicazione di nuovi mezzi tecnici, viene determinata per tale impresa una nuova quota di base. Detta quota è calcolata conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

4. Gli Stati membri determinano la quota di base per ciascuna impresa che svolge la propria attività sul loro territorio.

Articolo 3

1. Ciascuno dei contratti di trasformazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69 è concluso per iscritto tra uno o più produttori, da un lato, e un trasformatore, dall'altro.

2. I contratti di trasformazione devono essere conclusi anteriormente al 20 gennaio di ogni anno. Tuttavia, per la campagna in corso, tali contratti possono essere conclusi fino al 15 marzo 1970.

3. Fino al 30 aprile di ogni anno, i contraenti possono decidere di aumentare, con clausola addizionale scritta del contratto, le quantità inizialmente iscritte in un contratto. Tale aumento non può tuttavia superare :

— il 40 % delle quantità iniziali, per le clausole addizionali stipulate prima del 15 marzo,

— il 15 % delle quantità iniziali, per le clausole stipulate dal 15 marzo al 30 aprile.

Articolo 4

Il trasformatore trasmette un esemplare di ciascun contratto concluso ed eventualmente delle clausole addizionali, prima della data dalla quale producono i loro effetti, alle autorità competenti dello Stato membro nel quale le arance sono prodotte ed a quelle dello Stato membro nel quale deve essere effettuata la trasformazione.

Articolo 5

I prodotti consegnati all'impresa in esecuzione dei contratti di trasformazione devono essere classificati come segue :

Classe I : prodotti conformi ai requisiti di qualità e di calibro minimo previsti dalle norme comuni di qualità per la categoria I.

Classe II : prodotti conformi ai requisiti di qualità e di calibro minimo previsti dalle norme comuni di qualità per la categoria II.

Classe III o mista : prodotti conformi ai requisiti di qualità e di calibro minimo previsti dalle norme comuni di qualità per la categoria III, o mescolanza di prodotti appartenenti a classi differenti.

Articolo 6

1. Al ricevimento da parte del trasformatore di ciascuna partita consegnata in esecuzione dei contratti di trasformazione, le autorità designate dallo Stato membro nel quale ha luogo la trasformazione verificano il peso dei prodotti consegnati e determinano la o le classi alle quali appartengono.

Al termine delle operazioni di controllo è rilasciato al trasformatore, per ciascuna partita, un certificato nel quale sono precisati :

— il nome, cognome e indirizzo dei contraenti,

— la o le classi alle quali appartiene il prodotto e il peso netto indicato per ciascuna classe.

Un esemplare del certificato è consegnato ai produttori.

2. Se all'atto dei controlli di cui sopra non è possibile classificare tutti o parte dei prodotti secondo le disposizioni dell'articolo 5, le autorità di cui al paragrafo precedente ne informano le parti contraenti.

Articolo 7

La domanda di concessione della compensazione finanziaria è presentata dal trasformatore alle auto-

rità competenti dello Stato membro nel quale ha avuto luogo la trasformazione dopo il termine della campagna di trasformazione.

Tale domanda deve recare :

a) il nome, cognome e indirizzo del richiedente,

b) l'indicazione :

— delle quantità globali di arance fresche acquistate durante la campagna,

— delle quantità acquistate in esecuzione dei contratti di trasformazione e delle clausole addizionali eventuali, suddivise per classe,

c) l'indicazione delle quantità globali di prodotti ottenuti in seguito alla trasformazione delle arance fresche.

La domanda dev'essere accompagnata, per ogni partita ricevuta dal trasformatore in esecuzione dei contratti di trasformazione, da un esemplare del certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

1. Le operazioni di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2601/69 devono comprendere in particolare :

— la verifica delle quantità globali di arance fresche acquistate dal trasformatore durante la campagna ed entrate nella sua impresa,

— la verifica dell'effettiva trasformazione in tale impresa di tutte le quantità in oggetto.

2. Ai fini del controllo di cui al paragrafo 1, le imprese tengono una contabilità di magazzino da cui devono risultare in particolare :

— le quantità di arance fresche acquistate durante la campagna ad entrate nell'impresa, distinguendo quelle che formano oggetto dei contratti di trasformazione,

— le quantità di prodotti ottenute in seguito alla trasformazione delle arance,

— le quantità di arance trasformate uscite dall'impresa.

Articolo 9

Per ciascuna impresa la compensazione finanziaria viene concessa per la totalità delle quantità ottenute nell'ambito dei contratti di trasformazione, purché le quantità oggetto della quota di base siano state acquistate e trasformate.

Qualora tale condizione non sia osservata, la compensazione finanziaria viene concessa, salvo casi di forza maggiore, solo per le quantità eccedenti quelle che formano oggetto della quota di base. Tale compensazione è calcolata applicando la stessa ripartizione dei prodotti per classe, che è stata determinata per l'insieme dei prodotti acquistati in esecuzione dei contratti di trasformazione.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY